CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 30 LUGLIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere					X
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X				
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere					X
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere					X
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 10121/2025), si apre alle ore 15,08.

Il verbale dell'adunanza del 23.07.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 28.07.25) viene approvato alle ore 15,09 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 10 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione delle delibere n. 3 e 4 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,28.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 1

BILANCIO PREVENTIVO 2025 – STORNO IMPEGNI 2025 ECCEDENTI

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità approvato nella seduta Consiliare del 3 maggio 2017, il Tesoriere sottopone al Consiglio uno storno degli impegni dell'anno 2025 a valere sul bilancio dell'anno 2025;

CONSIDERATO

- che tale proposta risulta esposta nel dettaglio nel prospetto "**stampa elenco storni su impegni - IMPEGNI 2025 DA ANNULLARE**" (ALLEGATO 1) portante un totale di - € 810,98 (ottocentodieci/98) che viene allegato al presente verbale;
- che gli storni sono dovuti al fatto che il fornitore per due contratti delle multifunzione RICOH è variato a seguito di una operazione straordinaria e al suo posto ne è subentrato un altro. Si devono quindi parzialmente (per la parte non ancora usufruita) annullare gli impegni già contabilizzati a nome del vecchio fornitore e contabilizzare nuovi impegni, di pari importo, nei confronti del nuovo fornitore.

DATO ATTO CHE

- la proposta di variazione di storno degli impegni 2025 risulta motivata,
- lo storno degli impegni 2025 determinerà minori uscite nell'anno 2025 per € 810,98 (ottocentodieci/98) rispetto a quelle attualmente contabilizzate (anche se poi questo vantaggio sarà annullato dall'assunzione di nuovi impegni di pari importo nei confronti del nuovo fornitore)

DELIBERA

- di approvare lo storno degli impegni dell'anno 2025 secondo quanto esposto nel dettaglio nel prospetto **"stampa elenco storni su impegni - IMPEGNI 2025 DA ANNULLARE"** portante un totale di - 810,98 (ottocentodiecei/98) che viene allegato al presente verbale.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

All. 1

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Anno: 2025

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 1

Capitolo: 1010404 — ALTRE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Estremi Impegno (Anno - NumDoc - NumDett - Data - AnnoResiduo) / Estremi Storno (Data - Numero - TipoStorno)	Note Impegno / Note Storno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
2025 4 1 09-01-2025	DIMENSIONE UFFICIO SRL - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IMC 3000 RICOH	2025 IMPEGNO 2 del 09-01-2025(In Corso)	746,64		373,32	0,00
30-07-2025 1 Insussistenza	Delibera Consiglio 30/07/2025 storno impegni 2025 eccedenti (sostitu	2025 CONSIGLIO 4 del 30-07-2025(In Corso)		-373,32		
2025 5 1 09-01-2025	DIMENSIONE UFFICIO SRL - CONTRATTO DI NOLEGGIO N.RO 2 MULTIFUNZIONI IM	2025 IMPEGNO 3 del 09-01-2025(In Corso)	875,40		437,74	0,00
30-07-2025 1 Insussistenza	Delibera Consiglio 30/07/2025 storno impegni 2025 eccedenti (sostitu	2025 CONSIGLIO 4 del 30-07-2025(In Corso)		-437,66		
TOTALI CAPITOLO: 1010404			1.622,04	-810,98	811,06	0,00
TOTALI TITOLO: USCITE CORRENTI			1.622,04	-810,98	811,06	0,00

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO				
Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
USCITE CORRENTI	1 622,04	-810,98	811,06	0,00
TOTALI GENERALI:	1.622.04	-810,98	811,06	0,00

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 2

EVENTO 16.07.2025 - RIEPILOGO COSTI ORGANIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SPESE RACCOLTA PER FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'ORDINE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere;

- richiamate le delibere nr. 4 del 28.05.2025 e nr. 1 del 09.07.2025 con la quale sono stati autorizzati i costi necessari per l'organizzazione dell'evento del 16.07.25;
- preso atto che dalla vendita dei biglietti per la serata del 16.07.2025 sono stati incassati €. 11.580,00 (undicimilacinquecentottanta/00);
- preso atto che le spese relative all'evento saranno pari all'importo complessivo di €. 9.812,43 (novemilaottocentododici/43):
  - VIVI srl relativa alla location e servizio catering per un importo pari ad €. 9.249,93 (novemiladuecentoquarantanove/93) IVA inclusa – fattura nr. 115/2025 (prot.contabilità nr. 393);
  - Avv. Federico Di Salvo fattura del 18.07.2025 (prot. 9678), relativa al servizio di DJ della serata per un importo pari ad €. 562,50 (cinquecentosessantadue/50) comprensiva di ritenuta d'acconto;
- considerato che, detratte le spese necessarie per l'organizzazione, il contributo al Fondo di Solidarietà dell'Ordine, risulta pari ad €. 1.767,57 (millesettecentosessantasette/57);
- ritenuto opportuno provvedere a versare gli importi incassati necessari per far fronte al pagamento delle spese di organizzazione, sul conto ordinario dell'Ordine, mentre l'importo restante sarà versato sul conto relativo al Fondo di Solidarietà;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

- di autorizzare il Tesoriere a disporre le necessarie operazioni contabili per i pagamenti delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento del 16.07.2025;
- di dare notizia al Foro mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale che, detratte le spese, il contributo finale a favore del fondo di solidarietà dell'Ordine è pari €.1.767,57 (millesettecentosessantasette/57).

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,12.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 5

OCSE PROGETTO E-JUSTICE
CONDIVISIONE CON FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE DI FIRENZE

Il Consiglio, su proposta del Presidente,

vista la proposta, rivolta dal Dipartimento di Statistica e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze al Tribunale di Firenze e all'Ordine degli Avvocati di Firenze, di adesione al progetto (per il settore del diritto di famiglia) da presentare nell'ambito del bando E-Justice della Commissione Europea (prot. 9283),

DELIBERA

di aderire al progetto E-Justice nel ruolo di Associated Partner.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15,23.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 6

CPO - RICHIESTA CONDIVISIONE EVENTO A COA E FFF FIRENZE

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di condivisione presentata dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine (prot. 9833), per l'evento "All'origine della violenza di genere" che si terrà a Firenze in due moduli nelle date 24.11.2025 e 01.12.2025;
considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2015,

DELIBERA

di condividere l'evento.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15,32.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DALL' AVV. Y. R.
Sulla possibilità per l'avvocato di assumere un insegnamento in materie giuridiche presso una scuola superiore privata parificata

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione dell'11 luglio 2025 (prot. n. 9375/25) è stato chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,40.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 30 luglio 2025

Richiesta parere

Quesito. Con richiesta inviata nel luglio 2025 veniva richiesto un parere *"circa la compatibilità tra la professione di avvocato e quella di insegnante di diritto in una scuola secondaria paritaria"*.

* * *

L'art. 19 della L. 31.12.12 n. 247, rubricato *"Eccezioni alle norme sulla incompatibilità"*, stabilisce che:

1. *In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.*
2. *(...)*
3. *(...).*

Si può quindi concludere che l'insegnamento di materie giuridiche in una scuola secondaria privata parificata è compatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 9

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. S. C.

Sulla possibilità di produrre in giudizio corrispondenza non qualificata come riservata e non contenente proposte transattive

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 28 luglio 2025 (prot. n. 10100/25) è stato chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,42.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze, 30 luglio 2025

RICHIESTA DI PARERE

Fatto e quesito

Con richiesta del luglio 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere *"E' consentito produrre in giudizio corrispondenza con il collega di controparte qualora tale corrispondenza non sia qualificata né come riservata né sia relativa a trattative pendenti né contenga alcuna proposta transattiva ed invece chieda al collega di controparte di intervenire con urgenza in quanto la sua assistita si rifiuta di consegnare il bambino al padre che è andato a prenderlo e pertanto verranno allertati i carabinieri"*

* * *

L'art. 48 del codice deontologico forense rubricato *"Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega"* stabilisce che:

"1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. (...)

4. (...)

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

L'art. Art. 41 del codice deontologico forense, rubricato *"Rapporti con parte assistita da collega"* stabilisce altresì che:

"1. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

2. (...)

3.(...)"

Con la propria sentenza n. 252 del 14 novembre 2023 in merito alla *ratio* sottesa alla previsione del divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata o contenente proposte transattive, il C. N.F. ha stabilito che: *"La norma deontologica di cui all'art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale. Di talché il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti*

interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia" (nello stesso senso anche C.N.F. sentenza n. 147 del 26 settembre 2022).

La fattispecie sottoposta all'esame di questo Consiglio evidenzia che la corrispondenza che si vorrebbe produrre non è qualificata come riservata, né contiene proposte transattive dirette a negoziare un accordo che avrebbe richiesto la leale collaborazione fra i legali delle parti. La sua produzione non pare quindi contrastare con la *ratio* dell'art. 48 c.d.f. così come individuata dal C.N.F. nelle citate sentenze.

All'avvocato è inoltre consentito, ai sensi dell'art. 41 c.d.f., inviare, anche direttamente alla parte e per conoscenza al suo avvocato, corrispondenza contenente diffide o messe in mora, nonché inviti a tenere determinati comportamenti e tale corrispondenza è sicuramente producibile in giudizio in quanto diretta, o a evitare prescrizioni o decadenze, o a richiedere una determinata condotta dovuta.

Si può pertanto ritenere, attraverso un'interpretazione sistematica, che, qualora la corrispondenza non sia qualificata come "riservata" e non contenga proposte transattive, ma sia diretta all'avvocato quale avvertimento allo scopo di invitare il suo cliente a tenere un determinato comportamento dovuto, la sua produzione sia consentita anche se il suo contenuto non corrisponde espressamente a quello previsto dal comma secondo dell'art. 48 c.d.f. per le eccezioni al divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra avvocati.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2025

DELIBERA n. 10

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2020	15	PAPARO SERGIO		16,01
2024	75	~~PESCI ANDREA~~	anzi Presidente Paparo	15,55
2024	57	~~POLI CARLO~~	anzi Presidente Paparo	15,59
2024	143	RISTORI LAURA		15,46
2024	135	VICICONTE GAETANO		15,53

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,01.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente